

PATRIMONIO E TRUST

Imposta di successione: ambito di applicazione e trasferimenti esclusi

di **Sergio Pellegrino**

Dopo esserci soffermati in precedenti contributi sugli **aspetti giuridici** della **successione**, analizziamo quelle che sono le **implicazioni di carattere fiscale**, legate all'applicazione dell'**imposta di successione e donazione**.

Prima **soppressa nel 2001 dal Governo Berlusconi**, quindi **reintrodotta nel 2006 dal Governo Prodi**, l'**imposta di successione e donazione**, garantendo un **gettito annuo "modesto"**, quantificabile in **500 milioni di euro**, è costantemente oggetto di illazioni circa un eventuale **inasprimento**, sollecitato sia in ambito comunitario che da parte del Fondo Monetario Internazionale.

La scelta operata dal legislatore nel 2006 è stata quella di **tornare all'impianto normativo** dell'imposta precedente all'intervento di soppressione, con la previsione però di alcune **modifiche sostanziali** circa le **fattispecie impositive** e le **modalità di tassazione**.

Andiamo a vedere quali sono le **situazioni** in cui l'**imposta deve essere corrisposta** e quali invece le **fattispecie di esclusione**, rinviando a **successivi contributi** l'analisi dei **meccanismi di funzionamento** dell'imposta.

L'imposta è dovuta dagli **eredi** e dai **legatari** per i **beni e diritti loro devoluti**, con una **distinzione "territoriale"** legata al luogo in cui il **de cuius era residente al momento del decesso**.

Nel caso in cui questi fosse **residente in Italia**, l'imposta deve essere corrisposta in relazione a **tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero**.

Qualora invece il defunto **risiedesse all'estero**, l'imposizione riguarda **esclusivamente i beni esistenti in Italia**, rimanendo dunque **"esclusi" quelli esteri**.

La disposizione contempla inoltre **alcune ipotesi di esclusione** legate alle **caratteristiche "soggettive" dell'avente causa**.

Si tratta dei **trasferimenti a favore di**:

- Stato, Regioni, Province e Comuni;

- enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fini di lucro;
- enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente predisposti per le stesse finalità (l'ente beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato di aver impiegato il patrimonio ricevuto per il conseguimento delle finalità indicata dal testatore);
- movimenti e partiti politici.

Vi è inoltre l'esclusione da imposizione, prevista dall'[articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990](#) con l'obiettivo di **favorire il passaggio generazionale**, per i **trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie**, anche (ma non solo) per causa di morte, **a favore dei discendenti e del coniuge** dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni.

Un'ulteriore fattispecie di esenzione è stata recentemente introdotta dalla **Legge di bilancio 2017** nell'ambito del **Regime fiscale agevolativo per nuovi residenti**.

Oltre alla **tassazione forfettaria** dei redditi esteri del neo-residente a livello di fiscalità diretta, il legislatore ha previsto anche che per le **successioni aperte** (e per le donazioni effettuate) nei **periodi di validità dell'opzione** per il regime fiscale agevolativo, l'imposta sia dovuta dai beneficiari **limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato**.

Alla luce del fatto che il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero può essere **esteso** dal soggetto che esercita l'opzione anche ai **familiari**, così come individuati dall'[articolo 433 cod. civ.](#), **anche per questi soggetti varrà l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all'estero**.

Ulteriore precisazione riguarda la **possibilità di escludere dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati esteri**: nel caso in cui l'opzione venga esercitata, questa esplicherà **effetti anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni** e quindi i **beni e diritti trasferiti esistenti in tali Stati dovranno concorrere in modo "ordinario" alla formazione della base imponibile** dell'imposta sulle successioni e donazioni.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >